

299

STUDIO LEGALE SORAGNI
Avv. PAOLA SORAGNI
Via Cecati, 3 - 42100 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 580516 - Fax 0522 540837
Codice Fiscale SRG PLA 71B55 H223Q
Partita IVA 02142880356
E-mail: p.soragni@studiolegalesoragni.it

PA SORAGNI



Sent. Nr. 186/011
Del 29 APR 2011
Dep. 29 APR 2011
Fasc. Nr. 752/PRG
Cron. Nr. 1174/011

1 esente

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 752 del Ruolo
Generale dell'anno 2008 promossa con ricorso depositato in data 31
luglio 2008 da

~~FORNITIS~~

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Cecati n.3 presso e
nello studio dell'avv. Paola Soragni che la rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e
rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso in forza di procura
generale alle liti a ministero Notaio dott. Gabriele Bertuzzi del 18
novembre 2008 n. 20350 rep.

602292

In punto a : malattia professionale.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 29 aprile 2011

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 29 aprile 2011

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31 luglio 2008 regolarmente notificato ~~COMISSIS~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L., perchè venisse condannata a corrisponderle le prestazioni di legge sia per l'inabilità temporanea assoluta sia per la riduzione permanente dell'attitudine al lavoro determinata dalla malattia professionale denunciata il giorno 1 aprile 2004 oltre interessi legali.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente, premesso di essere affetta da patologia da "sovraccarico arti superiori, discopatia rachide cervicale ernia discale C6- C7" deduceva il carattere professionale di tale patologia.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta all'udienza del 16 gennaio 2009 l'Inail contestando nel merito la domanda di parte ricorrente.

In particolare deduceva che la malattia lamentata da parte ricorrente non era riconducibile all'attività lavorativa svolta.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

La causa istruita con consulenza tecnica d'ufficio e con l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si osserva, innanzitutto, che come asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav. n. 1135/2011) "In materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni."

Tanto premesso si ritiene che dalle deposizioni testimoniali che hanno sostanzialmente confermato le mansioni svolte dalla ricorrente e dalla consulenza tecnica d'ufficio risulti provato che si

000
tratta di malattia professionale.

In particolare il consulente d'ufficio ha concluso che "riteniamo pertanto la lombalgia con ernia discale mediana e paramediana con residua lieve limitazione funzionale e cronica modesta sintomatologia dolorosa alla flessione/rotazione per gradi estremi patologia ascrivibile all'attività lavorativa svolta".

L'accertamento peritale raggiunto con scrupoloso esame del caso può essere posto a base dell'odierna decisione.

In particolare si evidenzia che il consulente nel rispondere al quesito ha tenuto conto delle osservazioni dell'Inail ed anzi si è richiamata alla circolare Inail del 2004 per supportare le conclusioni a cui è giunto (cfr. pag 5 della consulenza tecnica d'ufficio).

Sussiste, pertanto, il diritto della ricorrente a percepire l'indennizzo ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 10% con conseguente condanna dell'Inail a corrispondere il suddetto indennizzo nella misura di legge oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte in favore dell'avv. Paola Soragni che si è dichiarata procuratore antistatario

Devono, infine, essere poste definitivamente a carico dell'Inail stante la soccombenza le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed

eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 752/2008 R.G., così provvede :


- 1) dichiara il diritto di ~~INAIL~~ a percepire l'indennizzo ex art. 13 DLgs 38/2000 per menomazione del 10%;
- 2) condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di quanto sopra nella misura di legge con interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
- 3) condanna l'INAIL in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a ~~ORAGNI~~ le spese processuali che liquida nella somma di euro 1500,00 di cui euro 800,00 per onorari, euro 100,00 per spese ed euro 600,00 per diritti, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Paola Soragni, procuratore antistatario;
- 4) pone definitivamente a carico dell'Inail le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Reggio Emilia, 29 aprile 2011

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

Maria Rita Serri



IL CANCELLIERE
CLAUDIO CANNIZZARO



conforme all'originale
Emilia n. 10 MAR 2011
IL CANCELLIERE
Claudio Cannizzaro